

SINTESI TESI DI DOTTORATO

“I RAPPORTI TRA LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA GIUSTIZIA STATALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ISTITUTO DELL’ARBITRATO”

Il presente contributo si è proposto di affrontare alcune tematiche relative al diritto dello sport, circoscrivendo volutamente l’indagine al ruolo occupato dall’arbitrato nella giustizia sportiva.

A tal fine, è sembrato opportuno muovere dalla definizione del termine “sport” per evidenziare i presupposti contingenti che hanno portato alla nascita del “diritto dello sport”, ossia di quel complesso di norme che regolano il c.d. “sport istituzionalizzato” tramite il quale si attua l’agonismo programmatico.

Tuttavia, non può essere trascurato, stante la rilevanza e la portata del fenomeno, il c.d. “sport sociale”, che invece si svolge al di fuori dei circuiti federali ed olimpici, interessando gran parte della popolazione.

Prescindendo da tale distinzione, è innegabile che lo sport postuli in sé una intensità ed una molteplicità di valori, tali da giustificare, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo, il riconoscimento di un vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato.

D’altra parte, non si comprende a fondo il mondo dello sport organizzato se non lo si inquadra come articolazione territoriale dello “originario” e “sovranzionale” ordinamento internazionale riconducibile al C.I.O.

Nel contempo, esso viene riconosciuto dalla Repubblica sotto forma di ordinamento di settore facente capo al C.O.N.I., il quale, da un lato, si fa portavoce degli indirizzi e delle direttive impartite dagli enti internazionali; dall’altro, mira a garantire che i rapporti con l’ordinamento statale siano improntati al rispetto del principio di autonomia.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, è sembrato opportuno analizzare la struttura dell’ordinamento sportivo – ed in particolare le relazioni intercorrenti tra i soggetti ad esso appartenenti – per poi evidenziare gli aspetti di maggiore problematicità

emersi in seguito all'entrata in vigore della legge n. 280 del 2003, che ha, seppure invano, cercato di raccordare la giustizia sportiva con la giustizia statale.

Ad ogni buon conto, l'ordinamento particolare gode di meccanismi di giustizia idonei a risolvere *ex sé* le controversie sportive che dovessero insorgere nel suo interno, attraverso il ricorso all'arbitrato.

La maggior parte degli statuti federali, infatti, contiene il c.d. vincolo di giustizia, che, secondo l'originaria impostazione, rappresentava uno strumento diretto a salvaguardare l'autonomia della giustizia domestica dalle incursioni dell'ordinamento statale.

Attualmente, alla luce di una nuova lettura costituzionalmente orientata, tale vincolo si precisa nell'obbligo per gli associati di rivolgersi in via prioritaria alla giustizia sportiva e, solo in seconda istanza, all'Autorità giudiziaria statale.

Nessuna definitività può, infatti, dirsi sussistente rispetto a quelle controversie aventi ad oggetto posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento generale.

A tal ultimo riguardo, la legge n. 280 del 2003, oltre a codificare il c.d. "principio di rilevanza", che ribadisce la supremazia dell'ordinamento generale su quello di settore, si è sforzata, non senza qualche sbavatura e facendo propria una consolidata impostazione dottrinarie e giurisprudenziale, di individuare alcuni criteri guida.

Anche dal combinato disposto delle norme in essa contenute, è possibile elaborare quattro tipologie di questioni sportive – le questioni c.d. tecniche, disciplinari, economiche e amministrative – il cui rapporto con la giustizia statale non può non risentire della natura degli enti che gestiscono lo sport organizzato.

E', in tale ambito, quindi, che si inserisce la nota diatriba in ordine alla ricostruzione dei rapporti tra il C.O.N.I., ente pubblico, e le federazioni sportive, associazioni non riconosciute di natura privata.

Al riguardo, la tesi pubblicistica propende per qualificare i predetti ultimi enti come organi del C.O.N.I., ogni qual volta i medesimi orientino la propria attività al perseguimento di finalità di carattere generale.

Al contrario, la diversa ed opposta impostazione, che accede ad una ricostruzione in termini privatistici della giustizia sportiva, ritiene che lo schema da

adottare sia quello del soggetto privato in controllo pubblico, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ricavabile dall'art. 118 della Costituzione.

Per tal ultima via, a parere di chi scrive, si addivene ad un rapporto federazioni sportive – C.O.N.I. maggiormente conforme allo spirito del legislatore.

E ciò, non solo perché possono essere sottoposte ad indirizzo pubblico anche le attività private in ragione del predetto principio costituzionale, ma anche perché l'adeguamento delle stesse, ai fini perseguiti dal C.O.N.I., si attua tramite il potere regolamentare ad esso attribuito.

Del resto, la tesi della natura pubblicistica delle federazioni, intese quali organi del predetto ente pubblico, non convince, in quanto il suo accoglimento determinerebbe un vero e proprio “scollegamento” con il sistema complessivo.

Né appare tantomeno opportuno qualificare le federazioni come enti pubblici dotati di autarchia, in quanto nessuna norma attribuisce loro tali prerogative.

Ad ogni buon conto, il sistema di giustizia sportiva che complessivamente emerge a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge impone all'interprete talune distinzioni.

Con riferimento alle c.d. questioni tecniche e disciplinari, si può in linea di principio affermare, fermo restando la loro eventuale rilevanza esterna, che le stesse abbiano ad oggetto posizioni giuridiche soggettive c.d. di “interesse semplice” e, come tali, irrilevanti per l'ordinamento statale.

In tali casi, spetta unicamente alla giustizia endofederale provvedere a dirimere le eventuali controversie *de quibus* in seno all'ordinamento sportivo, in quanto l'eventuale ricorso all'Autorità statale darebbe inevitabilmente luogo ad un difetto di giurisdizione.

Tuttavia, *nulla quaestio* per ciò che concerne, in tale ambito, il ricorso all'arbitrato irrituale, il cui lodo non potrà però essere impugnato dinanzi ai giudici ordinari ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c.

La circostanza in parola ha indotto molti Autori ad ipotizzare che la “giustizia tecnica”, o più in generale quella endofederale, rappresenti una sorta di giurisdizione sportiva speciale.

Al riguardo, sebbene l'art. 2, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 – nel riservare all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto la giustizia

tecnica e disciplinare – avesse fornito in un primo tempo argomenti per sostenere la creazione di un giudice speciale “non statale”, la successiva legge di conversione (legge n. 280 del 2003) ha fugato ogni dubbio.

Anche a voler prescindere dall’eventuale giudizio di conformità costituzionale di una giustizia speciale di tal fatta, deve essere rilevato come le procedure di giustizia endofederale svolgono una funzione diversa da quella giurisdizionale riconducibile allo Stato, rispetto alla quale non si pongono in chiave di alternatività.

Esse, infatti, si limitano normalmente a formalizzare lo strumento tramite il quale si esprime la volontà dell’ente sportivo, ossia il provvedimento attraverso il quale viene gestito il rapporto con l’associato.

La decisione che ne deriva è pertanto espressione della volontà dell’ente sportivo cui esso appartiene e in nessun modo può essere riferita alla volontà di entrambe le parti.

Per quanto concerne tutte le altre e diverse questioni sportive (disciplinari, economiche e amministrative), ossia quelle rilevanti per l’ordinamento generale, l’articolo 3 della legge n. 280 del 2003 subordina l’accesso alla giurisdizione statale al rispetto di due condizioni.

In primo luogo, si deve trattare di controversie “non riservate” ad altro organo della giustizia sportiva.

In secondo luogo, l’interessato deve aver previamente espletato tutti i gradi della giustizia endofederale (c.d. pregiudiziale sportiva).

Nessun problema di legittimità costituzionale sembrerebbe porsi sotto il secondo profilo, purchè si garantisca in ogni caso la pronta ed efficace tutela giurisdizionale.

Ciò in quanto, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, non si verifica una compressione del diritto di difesa del cittadino, per il solo fatto che l’accesso alla giurisdizione ordinaria venga subordinato ad una condizione di proponibilità/procedibilità della domanda.

Tuttavia, sebbene l’introduzione di un filtro processuale di tal fatta risponda ad esigenze di ordine generale, spetta comunque all’ordinamento sportivo garantire il rispetto del principio di ragionevolezza e della reale proporzionalità-strumentalità rispetto all’obiettivo di rendere più effettiva ed efficiente la tutela giurisdizionale.

Passando all'esame delle singole questioni rilevanti per l'ordinamento giuridico e muovendo in particolare da quelle di natura economica, occorre evidenziare come in tale ambito viga il principio dell'alternatività della tutela.

In altre parole, il titolare di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale potrà alternativamente rivolgersi agli organi interni della giustizia sportiva all'uopo preposti ovvero direttamente al giudice ordinario.

Discussa la natura dei primi, i quali, non sembrerebbero riconducibili nella sostanza all'istituto dell'arbitrato, stante il difetto di terzietà degli arbitri.

Ad ogni buon conto, a seconda dell'impostazione a cui si intende aderire, il provvedimento per tal via reso potrà in ogni caso essere sindacato dall'ordinamento generale o attraverso il rimedio di cui all'art. 808 *ter* c.p.c. ovvero attraverso l'impugnativa statale ordinaria.

La categoria della giustizia economica comprende, inoltre, le controversie di natura giuslavoristica, per la quali – in difetto della pertinente clausola arbitrale nel contratto di lavoro sportivo individuale – valgono le superiori considerazioni.

D'altra parte, la composizione delle questioni *de quibus* attraverso lo strumento arbitrale ha destato talune perplessità.

Il succedersi delle riforme normative ha infatti portato all'individuazione di due distinte tipologie di arbitrato di lavoro: il primo, disciplinato dall'art. 5 della legge n. 533/73; il secondo, dagli artt. 412 *ter* e *quater*.

La dottrina appare divisa tra chi ritiene applicabile alle controversie giuslavoristiche sportive entrambe le tipologie di arbitrato e chi invece, attribuendo rilievo alla circostanza che le norme federali non abbiano previsto la possibilità di depositare il lodo per l'*exequatur*, ritiene che in tale ambito trovi applicazione solo l'arbitrato *ex art. 5* della legge n. 533/73.

A ciò deve essere aggiunto, che non è mancato chi ha dubitato della natura sostanzialmente arbitrale dei meccanismi transattivi in parola, qualora applicati in ambito sportivo.

Nessun dubbio sembra invece nutrire la Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale l'arbitrato di lavoro sportivo è un arbitrato irrituale da ricondurre a quello disciplinato dall'art. 5 della legge n. 533/73.

Per ciò che concerne le controversie c.d. amministrative, diverse e contraddittorie appaiono le ricostruzioni operate dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Chi scrive è dell'avviso che le stesse non sottendano un ruolo di supremazia delle federazioni, la cui attività amministrativa – intesa quale attività di governo dell'ente ed in particolare di ammissione ed espulsione dei rispettivi iscritti dalle vicende sportive da essa organizzate – deve essere pur sempre ricondotta nell'alveo del diritto privato, trattandosi di una gestione unilaterale del rapporto associativo da parte degli organi federali.

Sotto il profilo processuale, la legge n. 280 del 2003, affidando al TAR Lazio ogni altra controversia non riservata all'ordinamento di settore, previo espletamento della pregiudiziale sportiva – eccezion fatta per quelle di natura patrimoniale – ha indubbiamente introdotto nell'ordinamento una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, individuata per blocchi di materie ed ancorata all'oggetto contingente della controversia.

L'atteggiamento del legislatore di tal fatta sembrerebbe collidere con l'orientamento sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004.

Come noto, in forza della riferita pronuncia, il giudice di legittimità ha cercato di ripristinare il carattere eccezionale della giurisdizione esclusiva nel rapporto con quella ordinaria, ancorandone i presupposti al ruolo autoritativo e di supremazia gerarchica della funzione pubblica in concreto esercitata.

Dal canto suo, il tenore dell'art. 3 della legge n. 280 del 2003, nel delineare l'ambito della giurisdizione esclusiva, utilizza, invece, una formula particolarmente ampia e generalizzata, non limitandosi ad attribuire al giudice amministrativo la sola materia relativa all'impugnazione dei provvedimenti emanati dalle varie federazioni sportive eventualmente in posizione autoritativa, bensì “*ogni controversia*” in cui i “tesserati” o gli “affiliati” si vedono contrapposti al C.O.N.I. o ad una federazione sportiva.

Da qui, i dubbi di una probabile incostituzionalità della norma.

A complicare ulteriormente il sistema di giustizia sportiva, già di per sé farraginoso, si aggiungeva l'istituzione, per previsione statutaria del C.O.N.I., di un organismo arbitrale permanente, pensato e disciplinato sulla scorta del modello internazionale del T.A.S.

Dall'esame del relativo statuto, si evinceva che l'ente in parola assicurava la giustizia nell'ordinamento sportivo mediante un procedimento di arbitrato – ciò probabilmente anche a fronte della “*vocazione sopranzionale*” dell'istituto – che culminava con una pronuncia a carattere contrattuale, ulteriormente impugnabile secondo la *lex fori*.

L'espletamento della predetta funzione non pregiudicava il profilo di alterità del C.O.N.I., sia rispetto alle forme di tutela di derivazione domestica, sia rispetto all'ordinamento giuridico nazionale ogni qualvolta le controversie sportive avessero avuto ad oggetto posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per lo Stato.

Se è vero quindi che l'ordinamento sportivo, di cui il C.O.N.I. rappresenta il vertice, è altro dall'ordinamento di una federazione sportiva italiana, in quanto il primo ha carattere “originario” e “sovranazionale”, si doveva necessariamente convenire che il rimedio arbitrale di cui all'art. 12 dello Statuto non poteva rappresentare “*un grado ulteriore e semplicemente giustapposto ai rimedi particolari, bensì rappresenta[va] un'istanza eterogenea e definitiva*”.

Il lodo arbitrale per tal via reso non era quindi atto della Camera, né del C.O.N.I., bensì di “*un ordinamento che logicamente e giuridicamente precede l'una e l'altro*”.

Ricondotta in questi termini la problematica da ultimo sollevata, occorreva distinguere il ruolo giocato dalla C.C.A.S. con riferimento alle singole questioni sportive.

Qualora la C.C.A.S. veniva chiamata a pronunciarsi su situazioni giuridiche soggettive irrilevanti per l'ordinamento generale (es. interessi semplici), la relativa pronuncia era definitiva, ossia non altrimenti impugnabile dinanzi ad altro organo di giustizia sportiva, domestico o statale.

Quando, invece, gli esiti arbitrali erano relativi a posizioni soggettive di rilevanza ulteriore, non potevano essere ignorati dalla Repubblica, la quale non poteva che apprenderli come lodi irrituali, cioè “*come prodotti di autonomia in funzione di giustizia*”.

In altre parole, il controllo statale si esplicava tramite l'azione di annullamento per i motivi tipici di cui all'art. 808 *ter* c.p.c. da parte del giudice competente secondo i criteri ordinari. Con la particolarità che per le controversie c.d. amministrative si doveva

prendere atto dell'intervenuta creazione di una giurisdizione esclusiva, il cui organo territorialmente competente era in via esclusiva il TAR Lazio.

Sotto tale aspetto, la legge n. 280 del 2003 conteneva un'antinomia: i giudici amministrativi, dinanzi ai quali si facevano generalmente valere i vizi di legittimità del provvedimento, erano, in tale occasione, investiti di un'impugnazione (*ex art. 808 ter c.p.c.*) che assumeva, invece, carattere negoziale.

Se da un lato, non destava stupore la circostanza che si andasse davanti ad un giudice amministrativo in assenza di un provvedimento – posto che in un diritto e processo amministrativo in evoluzione può ben accadere che il TAR conosca di accordi o di atti che assorbono accordi – dall'altro, la riforma del 2003 non appariva (e non appare) conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004.

Ma anche a voler trascurare tale rilievo di incostituzionalità, si poneva comunque un problema pratico: quali erano i vizi che si potevano far valere dinanzi al TAR impugnando un lodo irrituale?

Il TAR Lazio, Sez. III *ter*, 7 aprile 2005, n. 2571, muovendo dalla natura irrituale dell'arbitrato, aveva cercato il coordinamento tra la consequenziale competenza del giudice ordinario a conoscere di una impugnazione di tipo negoziale *ex art. 808 ter c.p.c.* e l'art. 3 della legge n. 280/03.

Il risultato a cui si era pervenuti, quindi, consisteva nel ritenere ammissibile, dinanzi al TAR Lazio Roma, “*una sorta di concorso tra l'impugnazione negoziale davanti al giudice ordinario e quella per i tradizionali motivi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere dinanzi al giudice amministrativo*”.

In altre parole, accanto al lodo – rispetto al quale far valere i vizi di cui all'art. 808 *ter* c.p.c. – erano altresì impugnabili i c.d. atti presupposti, ossia gli atti resi all'esito della pregiudiziale sportiva da parte degli organi interni dell'ordinamento di settore.

La soluzione, tuttavia, non appariva convincente, in quanto un ricorso dinanzi al giudice amministrativo di tal fatta non avrebbe tenuto conto della fase giustiziale che si era dovuta percorrere dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Ne derivava la superfluità della giustizia sportiva, in quanto la pronuncia della C.C.A.S. e degli organi endofederali non avrebbe prodotto alcun effetto di accertamento - preclusione per il giudice statale.

Si sarebbe, quindi, trattato di un onere che doveva essere soddisfatto dal cittadino ricorrente per poter successivamente adire, in caso di soccombenza, il giudice amministrativo.

D'altra parte, anche l'impostazione del Consiglio di Stato non appariva convincente, in quanto si negava ancora una volta rilevanza alla giustizia sportiva, trasformata in attività sostanzialmente amministrativa, che il TAR poteva sindacare "*in funzione del sindacato sugli atti presupposti e, quindi, non per vizi propri del provvedimento della Camera arbitrale*".

In conclusione, entrambe le soluzioni dirette a risolvere l'antinomia di cui all'art. 3 esaltavano quella parte della legge, che assicurava una riserva di giurisdizione al giudice amministrativo, ma trascuravano la parte che riconosce la rilevanza della giustizia organizzata all'interno degli ordinamenti sportivi.

Nel tentativo di rendere più agevole il sistema complessivo della giustizia sportiva, il C.O.N.I., nello Statuto adottato in data 26 febbraio 2008, ha riformato i meccanismi di giustizia sportiva ed arbitrato istituiti presso il predetto ente.

In particolare, con l'introduzione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il nuovo Statuto del C.O.N.I. ha operato una netta separazione tra le funzioni di amministrazione e le funzioni arbitrali, e quindi tra le funzioni riconducibili all'esercizio di una cognizione delle controversie quale ultimo grado di giustizia sportiva e le funzioni riferibili all'attività arbitrale in senso stretto.

Al riguardo, l'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I. ha individuato nell'Alta Corte di Giustizia Sportiva l'organo amministrativo permanente con specifiche funzioni giudicanti.

L'art. 12 *ter* dello Statuto ha invece qualificato il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport come organo arbitrale destinato a svolgere le mansioni precedentemente affidate alla C.C.A.S.

Sebbene la formulazione di eventuali giudizi definitivi in merito alle descritte innovazioni sarebbe prematura, preme comunque rilevare come le nuove norme statutarie sembrino aver aderito al criterio giurisprudenziale del riparto di giurisdizione in relazione alla tipologia della controversia sportiva insorta tra gli associati.

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva, infatti, dovendo per espressa previsione statutaria occuparsi di quelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale, sarà di fatto chiamata a pronunciarsi sulle questioni sportive c.d. "amministrativistiche".

E', pertanto, evidente che ad esse possono essere riferite le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione alle impugnazioni proposte avverso i lodi pronunciati dalla C.C.A.S.

La descritta soluzione non appare però convincente: l'istituzione di un terzo grado di giustizia sportiva, quale percorso necessitato per adire la giurisdizione statale, mal si concilia con le esigenze deflattive del sistema. Inoltre, come già rilevato per il procedimento che si svolgeva dinanzi la C.C.A.S., considerare l'attività giurisdizionale di un organo del sistema sportivo mera attività amministrativa, significa svuotare di contenuto la decisione endofederale. Restano, inoltre, fermi i dubbi di legittimità costituzionale in ordine all'impugnazione del provvedimento reso dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva dinanzi al TAR, quale organo giurisdizionale statale in via esclusiva.

D'altra parte, certamente apprezzabile appare l'intervenuta conferma del carattere arbitrale delle decisioni rese dai collegi operanti in senso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - considerato quest'ultimo strumento di risoluzione delle liti alternativo alla giurisdizione statale - e di particolare pregio il richiamo agli artt. 828 e ss. c.p.c.

Per tal via, infatti, il TAR – in veste di giudice statale dell'impugnazione della decisione privata in materia sportiva – non potrà conoscere il merito della vicenda così come decisa dagli arbitri, ma dovrà guardare al lodo con esclusivo riferimento ai motivi tipici fissati per legge.

Il richiamo all'art. 828 c.p.c. deve però essere letto anche come indice della natura del procedimento arbitrale che si svolge dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

A dover giudicare solo da esso, infatti, sembrerebbe che la riforma abbia inteso introdurre nel sistema di giustizia sportiva, in luogo dell'ormai abolito procedimento di arbitrato irrituale che si svolgeva dinanzi la C.C.A.S., un vero e proprio arbitrato rituale, il cui lodo non potrà essere impugnato ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c., bensì ai sensi dell'art. 828 c.p.c.

Sotto altro e diverso profilo, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport avrà una giurisdizione “alternativa” rispetto a quella dell’Alta Corte, potendo quindi decidere sia le c.d. questioni sportive c.d. “tecniche” e “disciplinari”, sia quelle c.d. “economiche”.

Con particolare riguardo alla prima categoria, avendo essa ad oggetto interessi semplici – ossia posizioni giuridiche soggettive che in alcun modo possono essere azionate dinanzi al giudice statale (stante il loro difetto di giurisdizione) e, quindi, compromesse in arbitrati rituali – mal si concilierebbe con le previsioni statutarie di un arbitrato rituale.

Tuttavia, la prospettata aporia può essere risolta, a parere di scrive, ritenendo che il generico richiamo all’istituto dell’ “arbitrato” da parte dell’art. 12 *ter* del nuovo Statuto del C.O.N.I. non possa escludere che dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport si svolgano anche arbitrati irrivali.

Consegue che il T.N.A.S. potrà quindi conoscere anche di questioni sportive irrivali nell’ordinamento statale, mediante lo svolgimento di un arbitrato irrivali, il cui lodo non potrà essere sindacato dalla Repubblica.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla tipologia di questioni di cui è di volta in volta investito, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport gode, rispetto alle singole federazioni ed al C.O.N.I. stesso, della medesima alterità ed autonomia di cui godeva la C.C.A.S.

Alla luce di quanto sopra, si può con ragionevole certezza sostenere che la recente riforma dello Statuto del C.O.N.I. ha certamente tentato di garantire il rispetto dei diritti e degli interessi dei singoli, nonché l’autonomia e la specificità degli ordinamenti di settore.

Ciò nonostante, qualche perplessità residua in ordine alla natura ed al grado delle norme statutarie e, quindi, alla loro efficacia a sciogliere i nodi interpretativi posti dalle legge n. 280 del 2003.